

# **STATUTO**

## **ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI DEMOCRATICI E POPOLARI PER L'ULIVO**

**Articolo 1.** In virtù dell'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e' costituita in Massa (MS) l'Associazione Centro Studi Democratici e Popolari per l'Ulivo con sede in Via Dante n. 27. L'Associazione è una libera associazione di fatto, amministrativamente autonoma, che non persegue fini di lucro, regolata a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

**Articolo 2.** L'Associazione persegue i seguenti scopi: 1. Promuovere, coordinare iniziative di tipo culturale e politico legati a temi di interessi territoriali, nazionale, europei e internazionali e attuare iniziative anche editoriali per il raggiungimento dei suoi scopi; 2. Sviluppare studi e ricerche anche al fine di realizzare documentazioni e pubblicazioni, filmati, mostre.

**Articolo 3.** Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'Associazione e contribuisce alla realizzazione degli scopi sociali, ne accetta lo statuto ed i regolamenti e partecipa alla vita associativa. Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri senza limitazione alcuna. Il numero dei Soci è illimitato. Le modalità di ammissione sono fissate dal Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto di voto e solo eleggibile alle cariche sociali ad eccezione dei minori. E' esclusa, in ogni caso, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota o contributo associativo non è trasmissibile e/o rivalutabile. La qualifica di soci si perde per dimissioni spontanee e scritte, per decadenza o recesso. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 4.** I Soci hanno il diritto di voto nell'Assemblea e, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo con regolamento interno, di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative proposte.

**Articolo 5.** Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio Sindacale (qualora eletto);

**Articolo 6.** L'Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qual volta lo stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere effettuata con avvisi nella sede sociale. Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

**Articolo 7.** L'Assemblea: a. approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo; b. stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo; c. elegge le cariche sociali; d. approva i regolamenti dell'Associazione; e. delibera gli atti attinenti alla gestione dell'Associazione demandati alla sua competenza; f. esamina e delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo; g. Le deliberazioni dell'Assemblea sono portate a conoscenza dei soci a mezzo avviso affisso nella bacheca dell'Associazione per quindici giorni. L'Assemblea chiamata a pronunciarsi su modificazioni dello statuto e sullo scioglimento del Sodalizio, delibera, anche in seconda convocazione, con voti favorevoli corrispondenti almeno ad un terzo dei Soci.

**Articolo 8.** I Soci eleggono il Consiglio Direttivo il Collegio Sindacale (qualora eletto). Le elezioni si svolgono di norma ogni quattro anni e devono essere indette con un preavviso di almeno venti giorni mediante avviso affisso nella bacheca della sede dell'Associazione. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite con apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci che dovrà comunque prevedere espressamente il principio del voto singolo.

**Articolo 9.** Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 consiglieri eletti e rieleggibili, dura in carica quattro anni e: a) elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il segretario amministrativo; b) stabilisce il programma delle attività sociali individuando i modi e le forme per attuarli; c) predispose il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario consuntivo; d) e' responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Sodalizio. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i soci che nei risultati delle votazioni

hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo degli eletti. I Consiglieri subentrati in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

**Articolo 10.** Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni quattro mesi e, straordinariamente, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio. Esso delibera a maggioranza semplice, a parità di voto prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente.

**Articolo 11.** Il Presidente dura in carica la durata del Consiglio stesso ed ha la legale rappresentanza del Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci e ne esegue le deliberazioni, è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Associazione, tiene aggiornato il libro dei Soci, provvede al disbrigo della corrispondenza.

**Articolo 12.** Il Segretario amministrativo predispose, in collaborazione con il Vice Presidente, lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto economico finanziario consuntivo che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e al Collegio dei Sindaci (qualora eletti); provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo. Prende in consegna i beni mobili ed immobili dell'Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari.

**Articolo 13.** Il Collegio Sindacale (qualora eletto), costituito da tre membri, elegge al suo interno, nella prima seduta, il Presidente del Collegio, esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dal Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dal Associazione a titolo cauzionale. I Sindaci vengono nominati per la durata di anni quattro e possono essere confermati, sostituiti e revocati con le stesse modalità previste dal regolamento per i membri del Consiglio Direttivo.

**Articolo 14.** Il patrimonio del Associazione è costituito da: 1. beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquisiti; 2. beni mobili ed immobili provenienti da donazione e lasciti. Il patrimonio del Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari; il fondo è indivisibile e il socio, pertanto, in caso di recesso, non può pretendere quota parte né i suoi creditori possono rivalersi su di esso.

**Articolo 15.** Le entrate sono costituite da: a. quote sociali; b. obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati; c. contributi delle Amministrazioni Comunali e di altri Enti pubblici e privati; d. redditi; e. eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali.

**Articolo 16.** L'esercizio finanziario decorre dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno. La responsabilità della gestione dell'Associazione è assunta solidalmente dal Consiglio Direttivo. Si fa obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività statutariamente previste

**Articolo 17.** Le sanzioni disciplinari, adottate a maggioranza dal Consiglio Direttivo ed immediatamente esecutive, che possono essere inflitte ai Soci dell'Associazione sono: la deplorazione, la sospensione, la espulsione. E' ammesso il ricorso entro quindici giorni dalla data della notifica del provvedimento, da presentarsi al Presidente del Associazione, sul quale decide la prima Assemblea dei Soci.

**Articolo 18.** In caso di scioglimento per qualunque causa, i beni di proprietà del Associazione, ripianati gli eventuali debiti, dovranno essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 19.** Data la mancanza di fini di lucro, è fatto divieto di distribuire anche in forma indiretta, utili o avanzi nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

**Articolo 20.** Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto o nel regolamento o dalle vigenti disposizioni di legge, è arbitro unico il Consiglio Direttivo.

**Articolo 21.** Il presente Statuto, composto da ventuno articoli, è stato approvato dall'assemblea dei Soci nella seduta del 22 febbraio 2018.